

# Dichiarazione IRAP “variabile” per gli agricoltori ancora soggetti al tributo

Per la compilazione rilevano anche le modalità di calcolo del diritto camerale

/ Luca FORNERO

Nella recente ris. n. [93/2017](#), l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle modalità applicative dell'IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo che, a latere dell'attività esclusa da imposizione (a partire dal 2016), ne svolgono un'altra (es. [allevamento](#) con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari) **ancora soggetta** al tributo.

In un precedente intervento (si veda [“IRAP ordinaria per l'attività di agriturismo”](#) del 19 luglio 2017) ci si è soffermati sulle modalità di calcolo della quota parte del valore della produzione riferibile all'attività esonerata dal tributo.

In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, di seguito si analizzano le modalità di compilazione del modello IRAP, che variano in base alla tipologia di contribuente.

Iniziando dalle **società di persone** commerciali e dagli imprenditori individuali, occorre distinguere in relazione al metodo di calcolo del [diritto camerale](#) annuale.

In particolare, i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli [artt. 5-bis e 9](#) del DLgs. 446/97 e che calcolano il diritto camerale annuale in **misura fissa** compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezioni I e IV dei quadri IQ o IP oppure sezione IV del quadro IE) riducendo direttamente l'ammontare dei componenti positivi e negativi in misura pari alla quota esclusa da imposizione, determinata sulla base dei criteri definiti dalla medesima ris. n. 93/2017.

Invece, le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato [art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97 e che calcolano il diritto camerale annuale in base al “fatturato” compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta ad IRAP, sia quelli relativi all'attività esclusa.

Il rapporto indicato dalla ris. n. 93/2017, atto a determinare la quota del valore della produzione esclusa da imposizione, si applica al valore della produzione **al lordo** delle deduzioni (rigo IP66 colonna 3 del quadro IP).

Una volta determinato il valore della produzione “escluso”, quest'ultimo deve essere riportato in uno dei rigi da IR1 a IR8 del modello IRAP 2017, indicando:

- nella colonna 1, il codice Regione;
- nelle colonne 2 e 5, il valore della produzione escluso;
- nella colonna 6, il codice “XX”.

Le colonne 7, 8 e 11 **non** devono essere **compilate**.

Il valore della produzione soggetto ad imposizione deve essere riportato nel quadro IR, sezione I, al netto delle deduzioni spettanti (somma degli importi da IP67 a IP73 del quadro IP).

## Variazione in diminuzione con codice 99 per le società di capitali

I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97 (**società di capitali**, enti commerciali e soggetti IRPEF imprenditori che hanno esercitato la relativa opzione) compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezione II dei quadri IQ, IP o IE oppure sezione I del quadro IC, secondo la rispettiva tipologia) riportando i dati contabili così come risultanti dal Conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola (determinata secondo le regole definite dalla ris. n. 93/2017) tramite un'apposita variazione in diminuzione da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 99.

L'ultimo caso affrontato dalla ris. n. 93/2017 concerne i soggetti che determinano **forfetariamente** (ad esempio, ai sensi dell'[art. 56-bis](#) del TUIR) il reddito d'impresa ritratto dalle attività agricole eccedenti e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione a norma dell'[art. 17](#) comma 2 del DLgs. 446/97 (circ. Agenzia Entrate n. [44/2004](#), § 5).

In tale ipotesi, occorre compilare l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezione III dei quadri IQ, IP o IE oppure sezione V del quadro IC), riportando l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato forfetariamente, nonché la quota imponibile (ottenuta sulla base dei criteri indicati dalla ris. n. 93/2017) degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni del personale dipendente, compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, compensi di lavoro autonomo e d'impresa occasionali, compensi per obblighi di fare, non fare e permettere e interessi passivi).